



Sentenza n. 111/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 34167 del registro di segreteria proposto dal Sig. XX, nato a XX il XX (c.f. XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Rachele Ramellini (c.f.: RMLRHL90T62L049W - pec: rachele.ramellini@pec.it) e dall'Avv. Laura Di Santo (c.f.: DSNLRA73B41L049V - pec: disanto.laura@oravta.legalmail.it)

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y - PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Marcella Mattia (pec: avv.marcella.mattia@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udite le parti all'udienza del 10 aprile 2026;

FATTO

con ricorso depositato il XX, l'epigrafato ricorrente ha invocato l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici previdenziali rivalutativi di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, deducendo l'esposizione

	beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. 257/1992.	
	L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio contestando le pretese attoree ed	
	eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, la nullità del	
	ricorso per indeterminatezza della domanda, l'infondatezza della stessa per	
	difetto di prova, nonché l'intervenuta prescrizione.	
	Con ordinanza del 5 aprile 2022 n.27 veniva richiesta documentazione	
	integrativa all'amministrazione datrice di lavoro del ricorrente volta a meglio	
	individuare le mansioni e le caratteristiche del lavoro svolto.	
	Espletato l'incombente istruttorio, con successiva ordinanza n.22 del 17	
	marzo 2023 è stato conferito incarico all'UML presso il Ministero della	
	Salute, di rendere parere legale sui seguenti quesiti:	
	<i>"1) se il Sig. XX, nello svolgimento di attività lavorativa presso l'Arsenale</i>	
	<i>M.M. di Taranto sia stato esposto al rischio morbigeno (polveri e fibre di</i>	
	<i>amianto), in base alla specifica lavorazione praticata e all'ambiente ove essa</i>	
	<i>si è svolta, per più di dieci anni (elemento temporale); 2) se la concreta</i>	
	<i>esposizione al detto rischio morbigeno sia stata di intensità non inferiore ai</i>	
	<i>limiti di concentrazione media annua (100 fibre/litro) previsti dalla normativa</i>	
	<i>vigente come valore medio su otto ore al giorno (soglia di rischio), fermo</i>	
	<i>restando che il ricorso alla media ponderata di cui sopra va riferito, su base</i>	
	<i>annuale, alla quantificazione della esposizione quotidiana (calcolata su un</i>	
	<i>periodo di riferimento di otto ore) e non già alla consistenza dell'esposizione</i>	
	<i>complessivamente accertata in tutto l'arco di tempo - ultradecennale - oggetto</i>	
	<i>dell'invocata rivalutazione contributiva; sicché l'anno, nel corso del quale</i>	
	<i>non sia stato superato il valore limite suddetto, non dovrà essere considerato</i>	
	<i>utile ai fini del superamento del decennio occorrente (metodo di calcolo)".</i>	
	3	

	L’adito organo ha depositato il proprio parere in data 1 ottobre 2025.	
	All’udienza del 10 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento del ricorso alla luce del parere fornito, la difesa dell’INPS, nel	
	riportarsi agli scritti difensivi ha altresì eccepito che il parere medico legale	
	non è stato corredato dall’esame della concentrazione delle polveri	
	dell’amianto da parte di un tecnico dell’ASL e/o dell’ARPAL pertanto ha	
	insistito per il rinnovo della CTU.	
	Il giudizio è stato definito, come da dispositivo	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene che il ricorso	
	debba trovare accoglimento.	
	Gli esiti dell’articolato e motivato parere reso dall’UML del Ministero della	
	Salute hanno dettagliatamente dato contezza del periodo di sottoposizione	
	all’amianto da parte del ricorrente, concludendo che <i>“Come risulta dalla</i>	
	<i>dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale per il Personale Civile del</i>	
	<i>Ministero della Difesa, datata XX, e dall’attestato di servizio del XX, il Sig.</i>	
	<i>XX ha prestato servizio presso il Reparto Costruzioni Metalliche di</i>	
	<i>Marinarsen Taranto, con qualifica di operatore per la lavorazione dei</i>	
	<i>profilati e laminati metallici, nel periodo dal XX al XX.</i>	
	<i>Nello specifico, per quanto concerne le attività e le lavorazioni svolte</i>	
	<i>dall’interessato nel periodo temporale sopra indicato, dall’analisi della</i>	
	<i>documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha collaborato a lavori di</i>	
	<i>carpenteria e alla costruzione nonché alla sistemazione di strutture</i>	
	<i>metalliche, sia a terra che a bordo delle UU.NN. Ha svolto le mansioni</i>	
	<i>proprie della qualifica di carpentiere in ferro, partecipando alla ricostruzione</i>	
	4	

	<i>di arredi destinati alle UU.NN, quali: stipetteria varia, tavoli, sedie,</i>	
	<i>pannellature, controsoffittature, scrivanie, curando altresì il successivo</i>	
	<i>rimontaggio a bordo delle opere realizzate.</i>	
	<i>Le mansioni svolte dal ricorrente risultano idonee a configurare</i>	
	<i>un'esposizione qualificata ad amianto, avendo egli eseguito, per un arco</i>	
	<i>temporale prolungato, lavorazioni rientranti tra quelle notoriamente</i>	
	<i>pericolose e potenzialmente contaminanti. In ragione della specifica natura</i>	
	<i>dei compiti assegnati e del contesto operativo, caratterizzato da ambienti</i>	
	<i>confinati e dalla presenza di materiali coibentanti contenenti amianto, il</i>	
	<i>ricorrente risulta essere stato esposto a concentrazioni significative di fibre</i>	
	<i>aerodisperse di amianto, in particolare durante le operazioni di smontaggio,</i>	
	<i>modifica o rifacimento di arredi e strutture metalliche preesistenti.</i>	
	<i>Per il riconoscimento la normativa richiede un'esposizione qualificata</i>	
	<i>all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni. In base al tipo della</i>	
	<i>qualifica del ricorrente ed in base a quanto presente nella documentazione</i>	
	<i>agli atti riguardante la presenza dell'amianto e le date di inizio delle</i>	
	<i>procedure di trattamento dello stesso (avvenute in maniera sistematica ed</i>	
	<i>organica intorno al 1996) si può ragionevolmente considerare come termine</i>	
	<i>ultimo, per quanto riguarda il rischio di esposizione durante lo svolgimento</i>	
	<i>del proprio lavoro su Unità Navali, la data del 31/12/1995.</i>	
	<i>Da questa considerazione il ricorrente risulterebbe aver raggiunto XX anni</i>	
	<i>di esposizione.</i>	
	<i>Pertanto, si ritiene di poter concludere, con elevato grado di probabilità, che</i>	
	<i>il ricorrente, in base alla qualifica lavorativa che comportava una interazione</i>	
	<i>diretta con amianto e/o con materiali contenenti amianto, abbia raggiunto</i>	
	5	

livelli di esposizione superiori al valore di 100 fibre/litro previsto come limite-soglia per la concessione dei benefici previdenziali ex art. 13 Legge 257/92.”

Tale conclusione è stata raggiunta sulla scorta di una preliminare e convincente valutazione, basata su studi effettuati nel corso del tempo e alla luce della letteratura scientifica, della percentuale di fibre di amianto presenti nei luoghi di lavoro ove ha operato il ricorrente.

Sul punto, infatti, l'UML ha sostenuto che *“Per quanto riguarda invece il periodo in cui il ricorrente ha svolto la sua attività presso l'Arsenale Militare come evidenziato precedentemente nelle strutture edilizie e/o negli ambienti interni vi era fondamentalmente presenza di MCA in forma compatta, escludendo pertanto il rischio di esposizione ambientale.*

Secondo i dati disponibili in letteratura, negli edifici dove sono in opera materiali contenenti amianto di tipo friabile la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediamente presente negli ambienti, in condizioni di normali attività, si mantiene generalmente nell'ordine di 1 - 3 f/L (0,001 - 0,003 f/ml). Valori più elevati si riscontrano in un numero molto limitato di situazioni e comunque non eccedono mai il valore di 10 f/L (0,01 f/ml). Tali dati si riferiscono a MCA in concentrazione vicina al 100% e spesso a vista.

Com'è stato già esposto, la letteratura scientifica nazionale e internazionale è concorde nell'indicare, per il personale che non lavora direttamente sui MCA livelli di esposizione ad amianto inferiori di circa 100 volte al nostro valore di riferimento di 100 f/L....”

L'iter argomentativo deduttivo seguito appare sorretto da adeguata ed idonea motivazione ed appare condivisibile, non rendendo necessaria il richiesto

	rinnovo della consulenza, formulato in udienza dall'INPS.	
	Vanno altresì respinte le eccezioni preliminari formulate dalla difesa previdenziale.	
	Con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione passiva è sufficiente evidenziare che l'istituto è il titolare della posizione previdenziale del ricorrente sulla quale, quindi, si riverberano gli effetti della presente decisione.	
	Avuto riguardo alla sostenute decadenza ex art.45 del d.l. 269/2003, va evidenziato che la domanda è stata presentata all'INAIL nel maggio del 2005.	
	Anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento in ragione di quanto evidenziato dalla difesa nella memoria depositata in data 15 gennaio 2021 le cui argomentazioni trovano piena condivisione.	
	Il ricorso, quindi, deve essere accolto.	
	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. XX alla rivalutazione, mediante applicazione del coefficiente dell'1,50%, ai fini pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, del periodo lavorativo ultradecennale di esposizione qualificata all'amianto, svolto presso l'Arsenale Militare marittimo di Taranto.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da dividersi in parti uguali, nei confronti degli Avv.ti Rachele Ramellini e Laura Di Santo, dichiaratisi antistatari.	
	7	

	Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 06/05/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 06/05/2026 IL GIUDICE	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed	
	aventi causa.	
	Bari, 06/05/2026	
	L'Assistente Amministrativo	
	8	

[illegible]

F.to digitalmente